

5/2022



**TRIBUNALE FALLIMENTARE
DI TORRE ANNUNZIATA**

*

DECRETO

- (artt. 160 e ss legge fallimentare)

-

*

Il Tribunale Fallimentare di Torre Annunziata, riunito in Camera di Consiglio nelle
persone dei Magistrati:

Dott. Francesco Abete	Presidente
Dott. Amleto Pisapia	Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Vitulano	Giudice

letta la domanda presentata dalla società “CMO srl” (CF e partita IVA 02827931219), con sede legale in Napoli, via Melisburgo 4 e con altra sede amministrativa in Torre del Greco alla via Roma 23/27, avente ad oggetto sociale l’attività di “*gestione di centro medico – diagnostico polispecialistico, in regime di accreditamento con il SSN*” per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, con correlato piano concordatario (ed allegati prospetti dei flussi di cassa e costi attesi) e proposta di transazione fiscale (contestualmente depositata presso l’Agenzia delle Entrate in data 22 ottobre 2022), con cui la società - proponente rappresenta una situazione di crisi derivante, sinteticamente, dal mancato incasso dei crediti da parte dell’ASL, atteso il contenzioso circa il pagamento di crediti sanitari maturati nell’ambito di prestazioni (“medicina nucleare”) in regime di accreditamento che per effetto del mancato incasso di altri crediti sanitari stante i limiti di spesa imposti

dall'ASL (con conseguente riduzione dei flussi di cassa), oltre che per le vicende relative alla cessione di parte dei crediti sanitari verso terzi (per cui le società - cessionarie hanno avviato azioni di recupero degli anticipi verso la società - proponente, stante il mancato incasso da parte del debitore ceduto) ed il contenzioso che ha visto opposta la società proponente all'erario (caratterizzato da un sequestro penale sui conti di questa per ca € 458mila), nonché, infine, la contrazione del fatturato per effetto della situazione di emergenza sanitaria, e tali fattori hanno generato correlati ritardi nell'adempimento delle obbligazioni verso il ceto creditorio

considerato che la società - proponente esercita l'attività caratteristica presso varie sedi secondarie in unità immobiliari condotte in locazione (la cui proprietà fa capo alla società Gigante immobiliare srl, nata dalla scissione attuata con la società proponente nel 2015, del cui mutuo verso Deutsche bank spa la società - proponente è altresì garante, per i cui importi è stato previsto un accantonamento)

letto il piano concordatario che prevede, nell'ambito della attività di impresa in regime in continuità aziendale e nel termine di 6 anni dall'omologazione (salvo termini intermedi per i pagamenti) *i*) la dismissione dei beni mobili non strategici costituenti l'attivo circolante (compresi nell'attivo circolante, tra cui crediti, immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, analiticamente descritte a pagg. 40 e 52 del piano) per ca € 6mln (come da stima del dott. Corbello) *ii*) flussi di cassa (*cash flow*) attesi dalla continuità aziendale e destinati al soddisfacimento del ceto creditorio (stimati intorno ai ca € 14mln, al netto dei costi, fino al 2029 cfr schema a pag. 39 del piano), beneficiando, anche, *iii*) dell'apporto finanziario di Gigante immobiliare srl per € 3,2mln, che partecipa all'aumento di capitale deliberato dalla società proponente per pari importo (comprensivo di sovrapprezzo) ma sottoposto alla condizione sospensiva dell'omologazione entro il 31 dicembre 2023, con facoltà di sottoscrizione entro 2 anni destinando il sottoscrittore risorse finanziarie derivante dalla dismissione di propri immobili stimati per un valore superiore (cfr perizia del dott. Cozzolino), per un attivo concordatario complessivamente pari a ca € 22/3mln (cd "fabbisogno concordatario")

letto il passivo composto, oltre che da crediti prededucibili (tra cui spese di giustizia e crediti per professionisti che hanno assistito la società proponente nella presentazione della proposta) per € 1,3mln, dai seguenti crediti *i*) crediti privilegiati per € 39mln (tra cui crediti erariali, per dipendenti/professionisti nonché per finanziamenti bancari che beneficiano della garanzia prestata da Medio - credito centrale spa/Sace spa, il cui privilegio è, tuttavia, subordinato all'escussione della garanzia), per i quali la società - proponente procederà alla costituzione di un fondo rischi ed oneri per € 2,2mln per debiti potenziali (debiti per vicende anche giudiziarie con dipendenti, con l'erario oltre che per ulteriori vicende di carattere penale in parte collegate alla responsabilità di impresa *ex* decreto legislativo 231/2001 cfr, analiticamente, pag. 44 del piano) ed inoltre, *ii*) creditori chirografari (fornitori, istituti di crediti ed altro) per ulteriori € 23mln, per i quali la società - proponente procederà, parimenti, alla costituzione di un fondo rischi ed oneri per € 41mln per debiti potenziali (soprattutto per debiti potenziali scaturenti dal richiesto rimborso anticipazioni ricevuti nell'ambito della cessione in massa di crediti sanitari verso terzi cfr, analiticamente, pag. 46 del piano), per un ammontare complessivo della massa debitoria di € 112mln, di cui € 65mln per debiti effettivamente maturati e la restante parte per debiti potenziali cui far fronte con il cennato fondo per rischi ed oneri

considerata la suddivisione dei creditori per classi tra cui, oltre quella costituita da creditori privilegiati *ex* artt. 2751 *bis* cc e 2753 cc soddisfatti integralmente (dipendenti, professionisti e crediti assistiti dal privilegio di Medio - credito centrale spa, per € 13mln), appartenenti alla classe 1°, ed in particolare *i*) classe 2°, costituita da creditori privilegiati (crediti erariali, e banche che si avvalgono della garanzia pubblica, per un valore nominale di € 25mln, soddisfatti nella misura del 14,8%) *ii*) classe 3° costituita da creditori chirografari definiti "strategici" (fornitori e banche, per un valore nominale di € 12 mln e soddisfatti nella misura del 10%) ed infine *iii*) classe 4° costituita da creditori chirografari *tout court* (Agenzia delle Entrate - servizi di riscossione, per aggio, Asl - Napoli, società finanziarie ed altri creditori per un valore nominale di € 12mln, e soddisfatti nella misura del 2%), con un esborso complessivo pari a € 19mln

(cfr schema a pag. 59 del piano) nel termine, come anticipato, di 6 anni dall'omologazione del piano; a seguito di rilievi, la società – proponente ha scomposto ulteriormente le classi dei creditori separando il credito tributario da quello previdenziale (entrambi parzialmente incapiente e suscettibili, ex art. 182 *ter* legge fallimentare, di separata considerazione rispetto al restante ceto creditorio) nonché inserendo altra classe per il Gigante immobiliare srl, creditore per i canoni di locazione ma, al tempo stesso, terzo che apporta risorse finanziarie (€ 3,2mln) destinate all'esecuzione del piano

letta la relazione del dott. Corbello, stimatore del patrimonio della società – proponente, nonché del dott. Palmese, professionista – attestatore, circa la maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ove la stima degli *assets* in base al presumibile valore di mercato (crediti, impianti, attrezzature e macchinari, oltre che immobilizzazioni immateriali e finanziarie, disponibilità liquide ed infine rimanenze, comprendendo anche l'avviamento) suscettibili di liquidazione in quest'ultimo scenario è pari a ca € 13mln, che consentirebbero il solo soddisfacimento dei soli crediti privilegiati di cui alla classe 1° (cui comunque viene garantito il valore di realizzo dei beni gravati da privilegio generale), a detrimento delle altre classi (non solo chirografari ma anche creditori privilegiati di cui alla classe 2°) stante il mancato apporto non solo di Gigante immobiliare srl ma anche dei flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale, certificando anche la veridicità dei dati contabili trasmessi e la fattibilità del piano sotto il profilo dei flussi di cassa attesi

letta la proposta di modifica del piano prevedendo la falcidia del credito previdenziale e assistenziale di INAIL/INPS (in luogo di quello originario integrale) nella misura del 14% nonché l'informativa circa l'esito degli accertamenti tributari

esaminati gli allegati tra cui, oltre le relazioni dei professionisti di cui in precedenza, altresì la delibera di aumento del capitale sociale da offrire in sottoscrizione unicamente a Gigante immobiliare srl (con rinuncia al diritto di opzione da parte dei soci)

letti i chiarimenti resi dalla società – proponente a seguito di richiesta dai commissari, con cui questa rappresenta, tra l'altro, come per l'accreditamento per le prestazioni

sanitarie rientrante nella branca della “medicina nucleare” vi è una delibera degli organi preposti (seguito dall’accreditamento definitivo, per le prestazioni PET/TC, deliberato dalla regione con determina del dirigente risalente al 22 marzo u.s.) nonché gli ulteriori chiarimenti parimenti resi a seguito delle osservazioni dei commissari giudiziali circa la una migliore suddivisione delle classi (suddividendo, ai sensi dell’art. 182 *ter* legge fallimentare, i crediti erariali in quelli tributari - previdenziali nonché costituendo apposita classe per Gigante immobiliare srl) nonché la necessità di determinare, con maggiore chiarezza, termini intermedi di inadempimento

Tutto ciò premesso, la domanda è ammissibile.

E’ noto come, nell’ambito del giudizio di ammissione (ma, parimenti, per quello di omologazione del concordato preventivo), il controllo deferito al Tribunale si articola su un duplice piano di verifica materiale - documentale nonché di regolarità/legittimità tanto formale della procedura quanto sostanziale della proposta. In dettaglio, esso consiste, preliminarmente, nella verifica di *i*) completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla proposta (bilanci degli ultimi tre esercizi sociali, relazione sulla situazione economico - finanziaria, elencazione delle attività e del valore dei beni, elenco dei creditori con indicazione degli importi reclamati nonché dei titolari dei diritti reali o personali di godimento) di cui in definitiva accertarne l’adeguatezza informativa e veridicità dei dati in essi contenuti (i.e. sindacato strettamente circoscritto alla valutazione degli aspetti anzidetti di completezza, attendibilità e veridicità dei dati anche informativi ivi contenuti nonché degli obblighi informativi / di condotta successivi) *ii*) condizioni di legalità della proposta (osservanza delle norme riguardanti la validità dei contratti in generale e del concordato; corretta formazione delle classi; corretta predisposizione dell’attestazione da parte del professionista designato ai sensi dell’art. 161 legge fallimentare in termini di completezza dei dati aziendali e comprensione dei criteri di giudizio su cui innestare un vaglio critico che ne sindachi la logicità, completezza, congruenza al fine di

valutarne l'idoneità certificativa; osservanza delle disposizioni regolanti la presentazione della proposta e la relativa comunicazione ai creditori, l'acquisizione dei pareri dei commissari...) – controllo di fattibilità giuridica – nonché, infine, *iii*) concreta causa ovvero realizzabilità del piano concordatario in base ad un giudizio prognostico seppure limitato alla manifesta inettitudine di questo a raggiungere gli obiettivi prefissati – controllo di fattibilità economica -, rimanendo, in ogni caso precluso ogni sindacato nel merito della proposta essendo rimessa ai soli creditori ed in via esclusiva la valutazione del contenuto della proposta medesima sotto il profilo della convenienza.

Premesso che, per quanto riguarda lo stato di crisi (ben diverso dalla nozione di insolvenza di cui all'art. 5 legge fallimentare stante il carattere transitorio e non strutturale ed irreversibile), questo, quale preconditione del concordato preventivo, questo è positivamente vagliato dal Tribunale dall'esame dei dati contabili e reddituali di bilancio (riferiti al triennio precedente alla domanda di concordato) riscontrando l'oggettivo peggioramento della situazione debitoria sintomatica della situazione di difficoltà economico – finanziaria della società proponente in ragione, appunto, della situazione di elevato indebitamento per cui, dunque, appare fuori di dubbio la sussistenza del requisito oggettivo di accesso alla procedura di concordato preventivo. Parimenti con riferimento alla competenza territoriale del Tribunale adito atteso che dalla documentazione allegata (cfr. visura camerale in atti) risulta che il Tribunale di Torre Annunziata sia competente territorialmente a statuire sulla domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma I, legge fallimentare, in quanto la società - proponente il concordato ha la sede effettiva nel comune di Torre del Greco ed è, infine, indubbiamente un imprenditore commerciale, a norma dell'art.2195 cod. civ., svolgendo l'attività di cui in premessa", ed è assoggettabile al concordato preventivo, secondo il disposto dell'art. 1 legge fallimentare, avendo raggiunto e ampiamente superato i requisiti dimensionali indicati dal richiamato articolo, come comprovato dalle risultanze della documentazione

contabile allegata alla domanda di concordato preventivo, in riferimento sia ai ricavi lordi sia all'attivo patrimoniale sia all'ammontare dei debiti anche non scaduti.

Il Tribunale passa, successivamente, alla doverosa analisi della regolarità formale e sostanziali della proposta di concordato.

Sotto il primo profilo, la società proponente ha presentato, oltre i documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 160 e 161 legge fallimentare, ovverosia la proposta formulata ritualmente dal legale rappr della società – proponente (risultando adempiuta la prescrizione di cui all'art. 152, comma II, legge fallimentare, così come richiamato dall'art. 161, comma IV, legge fallimentare, stante il verbale di presa atto della determinazione di questi, quale amministratore unico, nella persona di Gaspare Coppola), bilanci e scritture contabili, la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso della società debitrice, ed inoltre il piano contiene la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo; il medesimo piano e la suddetta documentazione sono stati, inoltre, ritualmente accompagnati, secondo quanto prescritto dall'art. 161, comma III, legge fallimentare, dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma III, lett. c), legge fallimentare, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso (cfr. la relazione del dott. Palmese), che ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano su un piano prospettico e nell'ambito di un giudizio prognostico, che, ad avviso del Tribunale, è immune da rilievi (ed anzi condivide) per quanto concerne le predette attestazioni di veridicità e di fattibilità che non appaiono manifestamente infondate e/o irragionevoli in quanto sostanzialmente conforme alla *guidelines* della procedura di attestazione come codificate nel documento elaborato in proposito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti,

nonché sostanzialmente conforme alle indicazioni della giurisprudenza. Circa la formazione delle classi, nell'ambito del giudizio deferito al Collegio circa la correttezza della suddivisione dei creditori per categorie omogenee (in ragione della posizione giuridica e interessi economici), è appena il caso di richiamare quanto disposto dall'art. 182 *ter* legge fallimentare secondo cui, come noto, nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito è degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe di talché la società – proponente ha proceduto alla modifica della composizione delle classi inserendo il credito tributario nonché quello previdenziale, nella stesura originaria del piano contemplate nella classe 2°, in analoghe distinte classi; e parimenti per il credito di Gigante immobiliare srl, creditrice vero la società – proponente per i canoni di locazione, ma, altresì, contestualmente, terzo cui la società – proponente ha affidato il ruolo di procedere all'apporto di provvista finanziaria destinata all'esecuzione del piano.

Sotto il diverso (ed ultimo profilo) *sub iii*), il cd “controllo di fattibilità economica” va inteso come giudizio sulla realizzabilità in concreto del piano proposto dal debitore da esercitarsi nei limiti di una verifica della manifesta inettitudine del medesimo (compendiabile nel concetto di implausibilità o irrealizzabilità) a raggiungere gli obiettivi prefissati ovvero che il medesimo *prima facie* non si riveli irrealizzabile considerato in relazione agli obiettivi prefissati, e quanto precede in base ad un esame delle specifiche modalità indicate dal proponente nel piano per superare la crisi che, nel caso di piano con continuità aziendale, si sostanzia nell'attitudine del piano a generare nel periodo prescelto quei flussi di cassa (*cash flow*) ivi previsti e ricollegati alla continuità aziendale tali da poter affermare che i creditori saranno soddisfatti in prevalenza con detti flussi e nelle percentuali concordatarie, laddove, nel caso di concordato con cessione dei beni (o liquidatorio) nell'attitudine degli *assets* aziendali, destinati alla dismissione, a soddisfare gli impegni economici assunti con il piano, sempre tenendo presente come sia riservata esclusivamente ai creditori la valutazione

in ordine al merito della convenienza economica della proposta (circa lo scrutinio deferito al giudice cfr Cass. sez. un., 23 gennaio 2013 n. 1521 *“il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando tale giudizio escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, verificando l’effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest’ultima, la quale deve essere intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e, dall’altro, all’assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori”* e analogamente Cass. 9 marzo 2018 n. 5825 secondo cui *“In tema di concordato preventivo, il Tribunale è tenuto ad una verifica della fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla procedura che comprende, non solo la fattibilità giuridica (intesa come compatibilità con norme inderogabili) ma anche quella economica ove il piano di riveli prima facie irrealizzabile”* Cass. 1° marzo 2018 n. 4790 - per il caso di manifesta inidoneità dell’attivo, come stimato dal proponente, a consentire il pagamento dei creditori nella percentuale proposta - nonché Cass. 4 maggio 2016 n. 8799 secondo cui *“In tema di concordato preventivo il controllo del Tribunale va effettuato sia verificando l’idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l’effettiva idoneità di questa ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, nell’ambito di detto controllo, quindi: a) la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del*

formulato giudizio di fattibilità del piano; b) la eventuale impossibilità di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; c) la eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Resta, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha a oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica” nonché, infine, sempre in termini analoghi sulla cd “fattibilità economica” Cass. 27 febbraio 2017 n. 4915 e Cass. 23 maggio 2014 n. 11497 secondo cui “in tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato” e con particolare riferimento al concordato con continuità aziendale cfr Cass. 7 aprile 2017 n. 9061 “In tema di concordato con continuità aziendale ex art. 186 bis legge fallimentare, la rigorosa verifica della fattibilità “in concreto” presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici, dovendo il piano con continuità essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa, in un contesto in cui il “favor” per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale” ed infine, per completezza, Cass. 6 novembre 2013 n. 24970 per cui “In sede di giudizio di omologazione del concordato preventivo, il sindacato del giudice è limitato alla verifica della sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano di concordato a raggiungere gli obiettivi prefissati. Pertanto, il sindacato del giudice non si estende alla fattibilità economica quando la sua analisi

comporti rilievi di carattere prognostico, per loro natura opinabili e suscettibili di errore. È dunque di esclusiva competenza dei creditori la valutazione circa la probabilità che si realizzino o meno eventi determinanti per il successo del piano di soluzione della crisi” e che “La fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, è presupposto di ammissibilità del concordato, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è "di secondo grado", che non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui all'articolo 161, comma 3, legge fallimentare, ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, con la precisazione che la fattibilità si distingue in fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo” concludendo come “Mentre il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti, quello sulla fattibilità economica richiede, invece, valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato” laddove, nel merito, cfr, da ultimo, App. Genova 6 luglio 2018, Trib. Ravenna 15 gennaio 2018, Trib. Monza 25 ottobre 2017 “In tema di procedure concorsuali, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato non restando avvinto dalla relazione del professionista. La verifica di fattibilità del piano costituisce estrinsecazione del potere – dovere di sindacato”, ed infine Trib. Treviso 21 aprile 2017 “In tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un'assoluta e manifesta non attitudine del piano

presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato”). Nel caso in esame, anche a seguito dei plurimi chiarimenti resi in sede di rilievi da parte degli organi della procedura, nell’ottica di una valutazione prognostica e tenuto anche conto della dirimente circostanza sopravvenuta della delibera del regime di accreditamento definitivo esteso alla branca di “medicina nucleare” (non contemplata dal piano nella sua stesura originaria) *ex se* generatrice di ricavi imponenti, il piano si presenta come del tutto plausibile o, almeno, munito del requisito di non manifesta infondatezza che ne consente il positivo vaglio del Tribunale (superando anche, in tal modo, le osservazioni dei commissari giudiziali sulla fattibilità concreta del piano). La circostanza dell’ampiamiento del regime di *business* condotto dalla società proponente in regime di accreditamento consente, infatti, di superare i dubbi di fattibilità circa *i*) la reale attitudine del piano a generare quei ricavi ritenuti dalla società – proponente suscettibili di incremento nella misura del 3% (in assenza di ogni plausibile ragione, come segnalato dagli organi fallimentari) *ii*) il sotto – stimato rischio di ritardi di pagamenti da parte dell’ASL (adempimenti stimati, infatti, dalla società – proponente in tempi molto contenuti, pari a 60 giorni avendo affermato che “*il tempo medio di pagamento dell’Asi negli anni 2022 e 2023 si è attestato mediamente entro i 60 giorni previsti dal contratto*”) cui sono correlati anche oneri finanziari risibili perché stimati in € 12mila (corrispondenti, infatti, ad affidamenti pari a € 200mila) evidentemente incongrui rispetto alla dimensione del *business* condotto *iii*) l’equivalenza delle prestazioni sanitarie erogate in presenza di riduzione del personale (che la società – proponente ha specificato essere di carattere esclusivamente amministrativo e non sanitario).

Pertanto, alla luce del positivo scrutinio, il Tribunale ritiene che la procedura di approvazione del concordato si sia svolta regolarmente e tutti gli adempimenti previsti siano stati compiuti ritualmente e che, inoltre, tutti gli elementi acquisiti nel corso della procedura consentono di effettuare una prognosi favorevole e di affermare la concreta realizzabilità del piano concordatario ovvero che è effettivamente realizzabile la causa

concreta della procedura concordataria, per cui, alla luce delle suesposte argomentazioni, la proposta di concordato preventivo della società proponente può trovare accoglimento e, pertanto, il concordato preventivo può essere aperto alle condizioni indicate nella proposta stessa, salvo se previsto dalla legge in ragione della proposta la costituzione del comitato dei creditori per svolgere le altre attività demandata dalla legge, anche in riferimento alla prevista continuità aziendale (al quale comitato dei creditori si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 40 e 41 legge fallimentare, ed alla cui sorveglianza circa l'adempimento del concordato preventivo, provvederanno il giudice delegato, il commissario giudiziale e il comitato dei creditori, ciascuno per quanto di competenza).

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società "CMO srl" (CF e partita IVA 02827931219), con sede legale in Napoli, via Melisburgo 4 e con altra sede amministrativa in Torre del Greco alla via Roma 23/27

DELEGA

alla procedura di concordato preventivo il giudice, dott. Amleto Pisapia

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 11 luglio 2023 ore 11.30, dinanzi al giudice delegato, dott. Amleto Pisapia

ASSEGNA

il termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori

ASSEGNA

alla società proponente il concordato il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla data di comunicazione del presente decreto, per il deposito presso la cancelleria fallimentare della somma di € 30mila a mezzo di assegni circolari (ovvero sul c/c intestato alla procedura che sarà acceso dal commissario giudiziale), somma presumibilmente necessaria per le spese iniziali della procedura, con l'espresso

avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il commissario giudiziale potrà provvedere, a norma dell'art. 173 legge fallimentare, a richiedere la revoca dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo

DISPONE

che la società ricorrente depositi immediatamente al commissario giudiziale le scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 cc, relative all'esercizio in corso e a quello precedente, per l'annotazione da parte del giudice delegato, da eseguirsi nel termine di 7 giorni

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 legge fallimentare e che il commissario giudiziario notifichi, a norma dell'art. 93, un estratto del presente decreto agli Uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto con urgenza, anche a mezzo fax, alla società ricorrente e al commissario giudiziale.

Torre Annunziata, 11 aprile 2023

Il Presidente

Dott. Francesco Abete

Il giudice delegato

Dott. Amleto Pisapia